

39725

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

21 OTT. 1961

Prot. n° 8328

Brindisi, li

Uff. Amm. vo.

Al Sig. Cinco Salatore

Oggetto: Assegnazione alloggi in loca-
zione semplice-Legge 640 -

Via

Italiano

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per l'
Legge 640, Le é stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di
proprietà dello Stato, sito in Via Stadione Lotto 3°
Scala A Int. 3.-

Detto alloggio é composto di vani utili 1 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 1.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di que-
sto Istituto che il giorno 30 OTT. 1961 dalle ore 9 alle ore 12 sarà pre-
so la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'al-
logato bollettino di C/C postale, il versamento della somma, di £. 14.000
come appresso dovuta:

a)- mensilità di fitti e servizi dal 10 NOV. 1961 al 10 DIC. 1961

£. 100 vano x vani 1 £ 1000

b)- canone consumo acqua normale £ 500

c)- contributo nelle spese di illuminazione alle
scale £ 200

d)- I.G.E. 3% su a) £ 70

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 1.370

e)- deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitt" 4.080

f)- deposito spese contrattuali " 2.000

Totale " 14.000

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al-
loggio.-

*Ball. n° 11
del 9-11-61 di £ 14.690*

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Lina Galante

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---o---

! 4 GEN. 1962

Prot. n°

94

Brindisi, li

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

^^^^^^^^^^^^^^

Al Sig.

CIRACI SALVATORE

Via

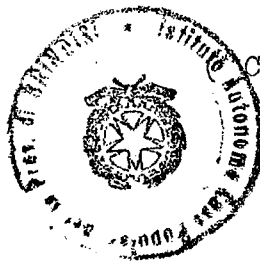
stazione appart. n. 1/A

LATIANO

=====

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di
locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.-



IL DIRETTORE GENERALE

Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

[Handwritten signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. CIRACI SALVATORE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/3 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di LATIANO

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 2.450 mensili anticipate 29.400

~~REDDITO DI CATASTO ESCLUSO DALLA LIQUIDAZIONE~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-Agosto 1963

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cont. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1963 19 di N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a Calcestruzzo MAGNANTE

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.